



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il soggetto dichiarato fallito può sempre consultare il fascicolo della procedura

Autore: Redazione | 09/04/2014



Molti anni fa sono stato dichiarato fallito, ma ad oggi la procedura non è stata ancora chiusa: posso consultare il fascicolo del fallimento e verificare cosa è stato fatto e cosa ancora no?

La Cassazione a Sezioni Unite, con una sentenza del 2001 **[1]**, ha dichiarato che il **soggetto fallito** ha sempre diritto a visionare il fascicolo relativo alla propria

procedura concorsuale. All'interno di esso potrà verificare, ovviamente, quali attività il **curatore** ha effettuato e quali invece ancora no.

Alla luce di ciò, lo stesso fallito potrà eventualmente effettuare istanze, solleciti o, comunque, lettere indirizzate al **Giudice Delegato** (che è l'organo, nominato dal Tribunale, competente per la singola procedura fallimentare e delegato - appunto - al controllo della stessa).

Secondo la suddetta sentenza della Cassazione, nonostante le esigenze di riservatezza che sono proprie della procedura fallimentare, i soggetti coinvolti nella procedura stessa hanno il diritto a **consultare liberamente** il proprio fascicolo fallimentare.

Affinché tale diritto possa essere esercitato, tuttavia, è necessario depositare (presso la cancelleria fallimentare del tribunale ove il fallimento è in corso) una **istanza**, in carta semplice, in cui si **motivano le ragioni** per le quali si vuol prendere visione dell'incartamento (nel caso di specie, l'eccessiva e immotivata lunghezza della procedura può essere un valido motivo), specificando anche gli **atti** che si intendono visionare.

Il giudice dovrà valutare tale richiesta e, se la ritiene fondata (a sua discrezione) potrà decidere di autorizzare o meno l'esame.

Dunque, non si può dire che il fallito abbia un diritto incondizionato alla consultazione, ma esso è sempre soggetto alla valutazione del magistrato.

Note

[1] Cass. S.U. sent. n. 181/2001. *Autore immagine: 123rf.com*